



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti

Art. 1

(Modifica all'articolo 13, comma 1, lettera d) della l.r. 2/2018)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva), dopo le parole "anche della terza età" sono inserite le seguenti: "o di soggetti diversamente abili".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 39 ter nella l.r. 2/2018)

1. Dopo l'articolo 39 bis della l.r. 2/2018, è inserito il seguente:

"Art. 39 ter

(Disposizioni connesse all'epidemia da Covid-19)

1. Per il solo anno 2020, in via eccezionale, per le circostanze determinate dall'epidemia da Covid-19, le domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II possono essere presentate entro il 31 ottobre 2020.
2. Per l'anno 2021, riguardante le domande pervenute nel 2020, la ripartizione di cui all'articolo 27 è così modificata:
 - a) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - b) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) è pari al 36% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - c) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c) è pari al 12% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - d) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) è pari al 4% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - e) la somma da destinare agli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il cui destinatario è quello indicato all'articolo 3, comma 1, lettera e) è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - f) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 5 % della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

- g) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all'8 % della disponibilità di bilancio;
 - h) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 10% della disponibilità di bilancio;
 - i) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all'1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - j) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 16, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera g) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - k) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 19, la cui competenza è riservata direttamente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, è pari all'1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - l) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 13% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
 - m) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
3. Qualora le richieste pervenute, per uno o più degli interventi contemplati dal presente articolo, non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste, le somme non utilizzate possono essere destinate ad incrementare la percentuale assegnata agli altri interventi, con apposita deliberazione della Giunta regionale."

Art. 3

(Disposizioni finanziarie relative all'articolo 2)

1. Per le attività di cui al Titolo I della l.r. 2/2018, la dotazione finanziaria prevista al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è incrementata, per l'anno 2020, per ulteriori euro 250.000,00.
2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per euro 250.000,00 mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).
3. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
 - a) in aumento parte spesa: Missione 6, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91502 per euro 250.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: Missione 6, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 250.000,00.
4. Per le attività di cui al Titolo I della l.r. 2/2018, la dotazione finanziaria prevista al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è incrementata, per l'anno 2021, per ulteriori euro 500.000,00.
5. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza al bilancio di previsione regionale 2020-2022, esercizio 2021:

- a) in aumento parte spesa: Missione 6, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91502 per euro 500.000,00;
- b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, per euro 500.000,00.

Art. 4

(Integrazioni all'articolo 3 bis della l.r. 36/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-bis della legge regionale 31 luglio 2001, n. 36 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo), sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La Regione Abruzzo sostiene, per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, le iniziative delle Diocesi Abruzzesi della CEAM (Conferenza Episcopale Abruzzo-Molise) che assicurano e garantiscono la qualità delle attività di oratorio e similari, anche per la diffusione di attività sportive, ricreative e culturali per il tempo libero, con un contributo straordinario di euro 100.000,00. La Giunta regionale delibera le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

2 ter. L'onere derivante dal contributo straordinario di cui al comma 2 bis, quantificato in euro 100.000,00, trova copertura, per l'anno 2020, nell'ambito dello stanziamento della parte Spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020 - Missione 06, Titolo 01, Programma 04, capitolo 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli Oratori delle Diocesi dell'Abruzzo", per euro 100.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 6, Titolo 01, Programma 04, capitolo 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli oratori delle Diocesi dell'Abruzzo" per euro 100.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71520/1 "Fondo Sociale Regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socioassistenziale - L.R. 17.12.1996, n. 135 e L.R. 27.3.1998" per euro 100.000,00."

Art. 5

(Abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2019 e ulteriori disposizioni finanziarie)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)) è abrogata.
2. Ai sensi dell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti.

Disposizioni in materia di protezione civile) è garantito attraverso la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020:

- a) lo stanziamento della Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) è ridotto di euro 2.900.000,00;
- b) lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 è corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 30 alla l.r. 14/2020)

1. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole "diminuzione parte spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato "Fondi di Riserva per le spese obbligatorie - Art. 18 L.R.C." per euro 100.000,00" sono sostituite dalle parole "diminuzione parte spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 100.000,00".
2. Al comma 8 dell'articolo 30 della l.r. 14/2020 le parole "b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00" sono sostituite dalle parole "b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00".

Art. 7

(Integrazione all'articolo 2 bis della l.r. 95/1999)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95 (Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili), è inserita la seguente:
"b-bis) Per l'anno 2020 la ripartizione di cui alla lettera b) è fatta in proporzione al volume di spesa sostenuta negli anni 2016, 2017 e 2018."

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/10 del 15.7.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 15.7.2020

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEDELE	X	QUAGLIERI	
BLASIOLI		LA PORTA		QUARESIMALE	
BOCCHINO		MARCOVECCHIO		SANTANGELO	
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SCOCCIA	X
D'AMARIO		MARIANI	X	SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARSILIO		SOSPIRI	
DE RENZIS		MONTEPARA		STELLA	
DI BENEDETTO		PAOLUCCI		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO	X	PEPE	X	TESTA	
DI MATTEO		PETTINARI			
D'INCECCO		PIETRUCCI	X		

VERBALE N. 31/10

OGGETTO: Legge regionale: Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5^a Commissione consiliare svolta dal presidente Quagliari che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi, in sede di discussione generale, dei consiglieri D'Incecco e Taglieri Sclocchi;

Uditi gli interventi, per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti, dei consiglieri Taglieri Sclocchi, Paolucci e Montepara;

Visto il progetto di legge n. 132/2020 d'iniziativa consiliare recante "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2";

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma del consigliere Taglieri Sclocchi che, messo ai voti, è respinto;

- emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Marcovecchio, Angelosante, La Porta e Di Gianvittorio che, messo ai voti, è approvato;

- emendamenti nn. 3 e 4 a firma dei consiglieri Paolucci e Pepe che, messi ai voti, sono respinti;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA

A maggioranza statutaria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti

Relazione della V Commissione Consiliare

Il presente progetto di legge di iniziativa consiliare, rubricato con il n. 132/2020, è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, il 9 luglio 2020 alle Commissioni Quinta e Prima rispettivamente per competenza e per parere.

Sul Progetto di legge in questione sono stati presentati complessivamente n. 10 emendamenti.

Sul progetto di legge e sugli emendamenti finanziari sono stati acquisiti, a maggioranza regolamentare, dalla Prima Commissione consiliare i relativi pareri finanziari.

La Quinta Commissione consiliare lo ha esaminato nelle sedute del 14 e del 15 luglio 2020 nel corso delle quali sono stati approvati gli emendamenti n. 3, 4, 7 e 8. L'emendamento n. 6 è stato respinto ed i restanti sono stati ritirati dai relativi proponenti.

Tutte le votazioni hanno raggiunto la maggioranza regolamentare.

Di seguito, il Presidente ha posto in votazione i singoli articoli componenti il provvedimento che sono stati anch'essi approvati a maggioranza regolamentare.

Infine, posto in votazione l'intero articolato, come emendato, è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Quagliari, Angelosante più delega Quaresimale, La Porta, Montepara, D'Amario, Santangelo, Pepe, Di Benedetto, Blasioli, Pietrucci e Scoccia.

Si sono astenuti i Consiglieri: Stella, Cipolletti, Taglieri.

A seguito dell'approvazione degli emendamenti si è provveduto alla riformulazione del titolo.

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il presente progetto di Legge regionale si propone, in via eccezionale, per il solo anno 2020, date le circostanze eccezionali per via dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, di apportare le modifiche alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

All'articolo 1:

- al comma 1 si propone la modifica del termine di presentazione delle domande di cui al Titolo I, capo II della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.
- al comma 2 si propone la modifica della ripartizione percentuale di cui all'articolo 27 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2, con particolare attenzione.

All'articolo 2 si propone la modifica della norma finanziaria con un aumento per l'anno 2020 relativo alle domande presentate nell'anno 2019 in via di ripartizione e un aumento in termini di competenza e cassa per l'anno 2021, relativo alle domande presentate nell'anno 2020 così come prorogate nel comma 1 dell'articolo 1.

All'articolo 3 si stabilisce l'entrata in vigore della Legge proposta.